

## Nota in merito agli Spostamenti da e per l'estero fino al 15 gennaio 2021

04 Dicembre 2020 – versione 1.0

Per la tematica in merito agli spostamenti da e per l'estero, con il nuovo DPCM 3 dicembre 2020, sono state emesse nuove misure.

**L'Allegato 20**, che contiene gli elenchi dei Paesi, **ha subito variazioni significative rispetto ai DPCM precedenti.**

In primis:

- **Non esiste più un elenco F** di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia.

**I Paesi precedentemente inclusi nell'elenco F** (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) **sono ora inclusi nell'elenco E:**

**gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di pretese motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.**

- **Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, saranno in Elenco B, fino al 9 dicembre.**
- **Dal 10 dicembre, passano nell'elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all'imbarco, per l'ingresso in Italia.**
- Vi sono **variazioni nei Paesi** che compongono l'elenco **D**, ma non varia la disciplina per spostamenti / ingressi da questi Paesi.
- Sono previsti **ulteriori variazioni per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.**

Gli elenchi dell'Allegato 20 con le relative disposizioni per l'ingresso in Italia sono le seguenti:

- A. San Marino e Città del Vaticano:** nessuna regolazione.
- B. Fino al 9 dicembre:** Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

**Dal 10 dicembre:** Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:

### **SPOSTAMENTI e INGRESSO IN ITALIA:**

Sono consentiti gli spostamenti da / per questi Paesi, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l'ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbe essere previsto da parte delle Autorità locali.

- C. Fino al 9 dicembre,** sono in elenco **C** solo:  
**Belgio, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Paesi Bassi** (esclusi territori zone al di fuori del continente europeo), **Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito** (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati fuori del continente europeo per i quali

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3  
10145 Torino – Italia  
10502170011  
011 75.76.795  
011 070.49.59  
info@tharsos.it  
www.tharsos.it

il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), **Spagna** (inclusi territori nel continente africano).

**Dal 10 dicembre:**

Oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all'elenco C anche: **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:**

**SPOSTAMENTI:**

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da / per i Paesi dell'elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (salve le richieste previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all'ingresso.

**INGRESSO IN ITALIA:**

Per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare [un'autodichiarazione](#), è **obbligatorio** sottoporsi a **test molecolare o antigenico, eseguito a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**. Non è previsto l'isolamento fiduciario all'arrivo, ma rimane l'obbligo di **comunicare al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale** il proprio ingresso, l'obbligo di compilare **un'autodichiarazione**. **In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto**, si è sottoposti a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria.

**INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO:**

Indipendentemente da nazionalità e residenza, **coloro che si recano nei Paesi dell'elenco C o che vi transitano**, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, **per motivi non di necessità** (ad esempio, per turismo), nonché coloro che provengono dai Paesi dell'Elenco C e che entrano / rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, **sono soggetti non a obbligo di test ma un isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.**

- D. Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay**, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del [DPCM 3 dicembre 2020](#):

**SPOSTAMENTI:**

Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da / per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le soluzioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione della rimozione agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Sono previste **progettazione agli spostamenti sul territorio nazionale**, in particolare per il periodo dal **21 dicembre - 6 gennaio**.

## **INGRESSO IN ITALIA:**

All'ingresso / rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato / transitato dai Paesi dell'elenco D, è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni**, compilare un'[autodichiarazione](#) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Sono previste **Eccezioni all'obbligo di Isolamento** in rientro Dai Paesi dell'elenco D.

- E. Resto del mondo** (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi)

## **SPOSTAMENTI:**

Gli spostamenti da / per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione. **Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.**

Sono previste **progettazione agli spostamenti sul territorio nazionale**, in particolare per il periodo dal **21 dicembre - 6 gennaio**.

## **MODALITA' DI INGRESSO IN ITALIA:**

Il rientro / ingresso in Italia, in caso di soggiorno / transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani / UE / Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38 / CE).

- Il [DPCM 3 dicembre 2020](#) conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani / UE / Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione / domicilio / residenza del partner (in Italia).
- **All'ingresso / rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso / il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto ea rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
- È inoltre necessario **sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.**

## **ECCEZIONI**

Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.

**Le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, il mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano:**

- a) a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo

- scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- b) **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  - c) **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato **un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo**.
  - d) al personale sanitario in ingresso in Italia per attività di qualifiche professionali sanitarie.
  - e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  - f) al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;
  - g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;
  - h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  - i) **agli ingressi mediante voli "Covid-testati"**, conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Il team Tharsos